Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 307

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 5 dicembre 1969 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1969, n. **847**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Presso l'Università degli studi di Siena è istituita la facoltà di magistero con i seguenti corsi di laurea:

1) corso di laurea in materie letterarie;
2) corso di laurea in pedagogia;
3) corso di laurea in lingue e letterature straniere;
4) diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari.

I suddetti corsi funzioneranno nella sede di Arezzo.

Art. 2.

Per tale facoltà sono assegnati i seguenti posti di ruolo:

a) cinque posti di professore, prelevati sul contingente di cui all'art. 1 della legge 24 febbraio 1967, n. 62 (aliquota 1967-68);

b) sei posti di assistente, prelevati sul contingente di cui all'art. 18, secondo comma, della suddetta legge n. 62 (aliquota 1967-68).

Art. 3.

Le attribuzioni demandate dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento al consiglio di facoltà, vengono esercitate da un apposito comitato composto di tre professori di ruolo e fuori ruolo, nominati dal Ministro per la pubblica istruzione.

I professori di ruolo che in base alle vigenti disposizioni verranno a far parte della predetta facoltà, saranno aggregati al comitato anzidetto. Tale comitato cesserà dalle sue funzioni allorchè alla facoltà stessa risulteranno assegnati tre professori di ruolo.

In ogni caso detto comitato non potrà rimanere in carica oltre un triennio e, qualora allo scadere del triennio medesimo, non risultino assegnati alla facoltà tre

professori di ruolo, il Ministro per la pubblica istruzione provvederà alla nomina di un nuovo comitato con le stesse modalità indicate nel primo comma del presente articolo.

Art. 4.

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti su indicati è ulteriormente modificato come dal testo annesso al presente decreto, vistato dal Ministro per la pubblica istruzione, contenente le norme relative all'ordinamento della facoltà di magistero.

Tali nuovi corsi di laurea cominceranno a funzionare a decorrere dall'anno accademico 1969-70, con il primo anno di corso. Negli anni accademici successivi funzioneranno progressivamente gli anni di corso susseguenti al primo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1969
Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 125. — CARUSO

Testo delle modifiche allo statuto dell'Università degli studi di Siena relativo all'istituzione della facoltà di magistero

Art. 1. — All'elenco delle facoltà che comprende la Università di Siena è aggiunta la seguente:

Facoltà di magistero.

Dopo l'art. 43 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi all'istituzione della facoltà di magistero.

TITOLO IX

Facoltà di magistero

Art. 44. — La facoltà di magistero conferisce le lauree ed i diplomi seguenti:

a) laurea in materie letterarie;
b) laurea in pedagogia;
c) laurea in lingue e letterature straniere;
d) diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari.

Art. 45. — La durata del corso degli studi per la laurea in materie letterarie è di quattro anni.

Sono titoli di ammissione il diploma di abilitazione magistrale; diploma di maturità scientifica.

Insegnamenti fondamentali:

1. Lingua e letteratura italiana (triennale);
2. Lingua e letteratura latina (triennale);
3. Storia (triennale);
4. Geografia (triennale);
5. Pedagogia;
6. Storia della filosofia;
7. Lingua e letteratura moderna e straniera a scelta (biennale).

Insegnamenti complementari:

1. Grammatica latina;
2. Filologia romanza;
3. Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;
4. Storia dell'arte medioevale e moderna;
5. Sociologia;
6. Psicologia;
7. Storia delle dottrine politiche;
8. Una seconda lingua e letteratura moderna straniera;
9. Storia della musica;
10. Storia della grammatica della lingua italiana;
11. Storia del Risorgimento;
12. Storia delle religioni.

Il terzo anno di corso di « Geografia » deve essere differenziato come corso di applicazione.

Nel corso di « Storia » (triennale) un anno deve essere dedicato alla storia romana, un anno alla storia medioevale, ed un anno alla storia moderna, alternativamente.

Lo studente deve sostenere una prova scritta di traduzione latina, una della lingua straniera scelta ed una di cultura generale.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.

Art. 46. — La durata del corso degli studi per la laurea in pedagogia è di quattro anni.

Sono titoli di ammissione: il diploma di abilitazione magistrale; il diploma di maturità scientifica.

Insegnamenti fondamentali:

1. Lingua e letteratura italiana (biennale);
2. Lingua e letteratura latina (biennale);
3. Storia della filosofia (biennale);
4. Filosofia (biennale);
5. Pedagogia (triennale);
6. Storia (biennale);
7. Lingua e letteratura moderna straniera a scelta (biennale).

Insegnamenti complementari:

1. Filologia romanza;
2. Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;
3. Psicologia;
4. Storia dell'arte medioevale e moderna;
5. Sociologia;
6. Storia delle dottrine politiche;
7. Storia della grammatica;
8. Storia del Risorgimento;
9. Storia delle religioni;
10. Psicologia dell'età evolutiva;
11. Storia della filosofia contemporanea.

Nel corso di « Storia » (biennale) un anno deve essere dedicato alla storia medioevale ed uno alla storia moderna, alternativamente.

Lo studente deve sostenere una prova scritta di italiano, una traduzione latina, una delle lingue straniere a scelta ed una di cultura generale sulle discipline filosofiche.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.

Art. 47. — La durata del corso di studi per la laurea in lingue e letterature straniere è di quattro anni.

Sono titoli di ammissione: il diploma di abilitazione magistrale; il diploma di maturità scientifica, nonchè gli altri titoli, di cui alla tab. XVI, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni.

Insegnamenti fondamentali:

1. Lingua e letteratura italiana (biennale);
2. Lingua e letteratura latina (biennale);
3. Lingua e letteratura francese;
4. Lingua e letteratura tedesca;
5. Lingua e letteratura inglese;
6. Lingua e letteratura spagnola;
7. Filologia romanza;
8. Filologia germanica;
9. Storia (biennale);
10. Geografia.

Insegnamenti complementari:

1. Storia della filosofia;
2. Filosofia;
3. Pedagogia;
4. Storia dell'arte medioevale e moderna;
5. Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;
6. Psicologia;
7. Letteratura anglo-americana;

8. Letteratura ibero-americana;
9. Lingua e letteratura portoghese;
10. Lingua e letteratura russa;
11. Filologia slava;
12. Storia delle dottrine politiche.

Lo studente deve seguire per tutti i quattro anni l'insegnamento della lingua straniera alla quale intende dedicare i suoi studi, e per due anni quello di un'altra delle lingue straniere; egli può inoltre seguire, pure per due anni, l'insegnamento di una terza lingua straniera, nel qual caso può diminuire di uno gli insegnamenti complementari.

Nel corso di storia (biennale) un anno deve essere dedicato alla storia medioevale ed un anno alla storia moderna alternativamente.

Lo studente deve sostenere una prova scritta di italiano, una di traduzione latina ed una di cultura generale nella lingua straniera nella quale ha approfondito i suoi studi per il conseguimento della laurea.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Art. 48. — La durata del corso degli studi per il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole secondarie è di tre anni.

Sono titoli di ammissione: il diploma di abilitazione magistrale; il diploma di maturità scientifica.

Insegnamenti fondamentali:

1. Pedagogia (triennale);
2. Lingua e letteratura italiana (biennale);
3. Lingua e letteratura latina (biennale);
4. Storia (biennale);
5. Geografia (biennale);
6. Storia della filosofia (biennale);
7. Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;
8. Igiene.

Insegnamenti complementari:

1. Lingua moderna straniera a scelta (biennale).

Lo studente deve sostenere una prova scritta di pedagogia, una di italiano ed una della lingua straniera a scelta.

Per conseguire il diploma lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in quello complementare.

Art. 49. — Gli esami di profitto devono essere tali da accertare la maturità intellettuale del candidato e la sua preparazione nella materia sulla quale verte l'esame, senza limitarsi alle nozioni impartite dai professori nei corsi ai quali lo studente è stato iscritto.

Art. 50. — Per gli insegnamenti pluriennali sono prescritti distinti esami annuali.

Art. 51. — La prova scritta, per le materie in cui è contemplata, si sostiene quando l'insegnamento ad esso relativo sia frequentato per il prescritto numero di anni; la prova deve precedere l'ultimo esame orale della relativa materia ed esclude da questo se non viene sostenuta con esito positivo.

Art. 52. — Con pubblico manifesto sono comunicati annualmente i piani di studio consigliati per i singoli corsi di laurea e di diploma e sono prescritte le esercitazioni e le eventuali prove per gli insegnamenti per i quali siano ritenute opportune dal consiglio di facoltà.

Gli studenti che aspirano alla esenzione delle tasse scolastiche, sono tenuti a seguire i piani di studio consigliati, con le norme stabilite dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 53. — La prova scritta di cultura generale, nei corsi di laurea deve essere preceduta da tutti gli altri esami di profitto. La prova scritta di pedagogia, nel corso del diploma, è preceduta da tutti gli altri esami di profitto, salvo che dal terzo ed ultimo esame orale di pedagogia, ed esclude da queste se non viene sostenuto con esito positivo.

Art. 54. — L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta, svolta su un tema consigliato dal professore della materia scelta dal candidato.

L'argomento della dissertazione deve essere letterario, storico o geografico per gli aspiranti alla laurea in materie letterarie, di carattere filosofico per gli aspiranti alla laurea in pedagogia, per gli aspiranti alla laurea in lingue e letterature straniere l'argomento deve concernere la letteratura della lingua seguita nel corso di studi.

Art. 55. — L'insegnamento delle materie comuni ai corsi di laurea e di diploma della facoltà può essere impartito a classi riunite.

Art. 56. — Nella facoltà possono essere istituiti seminari ed istituti con particolare riguardo alle discipline pedagogiche e psicologiche ed alla didattica delle singole discipline di insegnamento.

Art. 57. — Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme vigenti in materia.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
FERRARI AGGRADI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 novembre 1969, n. **848**.

Norme di attuazione dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige integrative del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1959, n. 688, relativo all'uso della lingua tedesca.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 84, 85, 86 e 95 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Articolo unico.

Al decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1959, n. 688, è aggiunto il seguente articolo:

« Art. 3. — Nella provincia di Bolzano è consentito l'uso disgiunto delle lingue italiana e tedesca nelle insegne, mostre, tabelle, vetrine esterne ed interne degli esercizi previsti dall'articolo 18 del regolamento per la esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1969

SARAGAT

RUMOR — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *novembre* 1969
Atti del Governo, registro n. 230, *foglio n.* 75. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 ottobre 1969, n. **849**.

Riconoscimento della personalità giuridica del monastero delle clarisse murate di S. Chiara, in Città di Castello.

N. 849. Decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del monastero delle clarisse murate di Santa Chiara, in Città di Castello (Perugia).

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *novembre* 1969
Atti del Governo, registro n. 230, *foglio n.* 91. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 ottobre 1969, n. **850.**

Approvazione del nuovo statuto della fondazione « Camillo Caetani di Sermoneta », con sede in Roma.

N. 850. Decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto della fondazione « Camillo Caetani di Sermoneta », con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1969
Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 71. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 novembre 1969, n. **851.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione alpina Alto Adige (Alpenverein Südtirol), con sede in Bolzano.

N. 851. Decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1969, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'Associazione alpina Alto Adige (Alpenverein Südtirol), con sede in Bolzano.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1969
Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 92. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 novembre 1969, n. **852.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione altoatesina vittime di guerra e combattenti (Südtiroler Kriegsopfer - u. Frontkämpferverband), con sede in Bolzano.

N. 852. Decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1969, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'Associazione altoatesina vittime di guerra e combattenti (Südtiroler Kriegsopfer - u. Frontkämpferverband, con sede in Bolzano.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1969
Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 93. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1969.

Prezzi minimi all'importazione dei molluschi congelati.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE, IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO, IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE, IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, concernente divieti di importazione ed esportazione;

Visto il regio decreto-legge 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1965, n. 476, convertito in legge 25 luglio 1956, n. 786;

Visto l'art. 44 del trattato che istituisce la Comunità economica europea;

Vista la decisione del consiglio della Comunità economica europea del 4 aprile 1962 concernente l'istituzione dei prezzi minimi alla importazione;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1967 concernente i prezzi minimi all'importazione dei molluschi congelati;

Visti i decreti ministeriali 20 dicembre 1967 e 24 maggio 1968 concernente l'aggiornamento dei prezzi minimi all'importazione dei molluschi congelati;

Ritenuta la necessità di prorogare il regime dei prezzi minimi alla importazione dei molluschi congelati (V.D. ex 03.03/B/IV e V) e tenuto conto dell'attuale situazione dell'industria armatoriale nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Il vigente regime dei prezzi minimi all'importazione dei molluschi congelati rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 1969.

Art. 2.

Per ciascuna specie di molluschi appresso indicati l'importazione sarà consentita allorchè i rispettivi prezzi CIF risultino non inferiori ai seguenti livelli:

Prodotti	Paesi C.E.E. lit. per kg.	Paesi terzi lit. per kg.
Polipi	168,12	180
Seppie	224,16	240
Calamari	298,88	320

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 17 febbraio 1969

Il Ministro per il commercio estero
V. COLOMBO

Il Ministro per le finanze
REALE

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
TANASSI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
VALSECCHI

Il Ministro per la marina mercantile
LUPIS

(11309)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1969.

Delimitazione delle zone, in provincia di Catania, nelle quali ricadono le aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni di pregio a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'anno 1969.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modifiche, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, recante provvidenze a favore delle aziende agricole a colture di pregio danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Considerato che per il disposto dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge sopra citato, le provvidenze previste negli articoli 1 e 2 dello stesso decreto-legge

vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Visto il decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646, che autorizza la spesa per gli interventi nelle zone colpite dalle calamità naturali od eccezionali avversità atmosferiche nell'anno 1969;

Sentito l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Catania;

Decreta:

Per la provincia di Catania si delimitano, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modifiche, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, e del decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646, le seguenti zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche nell'anno 1969:

Comuni di Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Mineo, Nicolosi, Paternò, Pedara, Randazzo, S. Maria di Licodia, Vizzini, Zafferana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1969

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(11336)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1969.

Delimitazione delle zone, in provincia di Asti, nelle quali ricadono le aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni di pregio a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'anno 1969.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modifiche, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, recante provvidenze a favore delle aziende agricole a colture di pregio danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Considerato che per il disposto dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge sopra citato, le provvidenze previste negli articoli 1 e 2 dello stesso decreto-legge vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Visto il decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646, che autorizza la spesa per gli interventi nelle zone colpite dalle calamità naturali od eccezionali avversità atmosferiche nell'anno 1969;

Sentito l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Asti;

Decreta:

Per la provincia di Asti si delimitano, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modifiche, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, e del decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646, le seguenti zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche nell'anno 1969:

comune di Castagnole Lanze, per la zona di confine con Costigliole d'Asti;

comune di Castel Boglione, per la zona compresa tra i confini di Rocchetta, Palafea, Montabone, località Torchetti, Abate, Crocetta, Basilio, Pattarino, Toniotti, Ciocca, Leonardo, Faudella, Cà d'Alessia, Poggio, Cornegliano, Lunaro;

comune di Cisterna d'Asti, per le località confinanti con il centro abitato e per le località Lame, Valbereto, Mormiano;

comune di Costigliole d'Asti, per le località S. Anna, S. Margherita, S. Carlo, Annunziata, S. Michele, Motta sotto Rocche;

comune di Isola d'Asti, per le località Repergo, Bricco S. Giovanni, Valle Nabisso;

comune di Mongardino, per la zona confine verso Vigliano;

comune di Montabone, per la zona compresa tra il comune di Castel Boglione e Rocchetta Palafea, Rio Cornigliano e strada provinciale per Rocchetta, Plere, Cordara;

comune di Incisa Scapaccino, per le località Roncaglia, Val del Cerro, Scalibri;

comune di Montaldo Scarampi, per le località S. Antonio, Balestra, Luero, Forni, Pelletta, Ricchera;

comune di Montegrosso d'Asti, per le località Sterpino, Bricco, Miroglio, Bricco Serena, Cà del Papa, Goretta, Tana, Canetto, Bagnerio;

comune di Vigliano d'Asti, per le località Bosco, Sabbionera, Ramello, S. Deliberata, Valbissano;

comune di Rocchetta Palafea, per la zona a confine con Castel Boglione e Montabone, strada provinciale Rocchetta-Montabone, Rio Serra, Sabbione, S. Rocco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1969

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(11368)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1969.

Delimitazione delle zone, in provincia di Cuneo, nelle quali ricadono le aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni di pregio a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'anno 1969.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modifiche, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, recante provvidenze a favore delle aziende agricole a colture di pregio danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Considerato che per il disposto dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge sopra citato, le provvidenze

previste negli articoli 1 e 2 dello stesso decreto-legge vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Visto il decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646, che autorizza la spesa per gli interventi nelle zone colpite dalle calamità naturali od eccezionali avversità atmosferiche nell'anno 1969;

Sentito l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Cuneo;

Decreta:

Per la provincia di Cuneo si delimitano, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito con modifiche nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, e del decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646, le seguenti zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche nell'anno 1969:

comuni di Canale, Montà, Barga, Sinio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1969

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(11369)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1969.

Delimitazione delle zone, in provincia di Gorizia, nelle quali ricadono le aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni di pregio a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'anno 1969.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modifiche, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, recante provvidenze a favore delle aziende agricole a colture di pregio danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Considerato che per il disposto dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge sopra citato, le provvidenze previste negli articoli 1 e 2 dello stesso decreto-legge vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Visto il decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646, che autorizza la spesa per gli interventi nelle zone colpite dalle calamità naturali od eccezionali avversità atmosferiche nell'anno 1969;

Sentito l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Gorizia;

Decreta:

Per la provincia di Gorizia si delimitano, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modifiche, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, e del decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646, le seguenti zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche nell'anno 1969:

Comune di Cormons;

Comune di Dolegna del Collio, per le località Casali Lesizza, Cerò, Mernico, Perila, Restocina, Ruttars, Scoriezzi, Scriò, Vernizza;

Comune di Farra d'Isonzo, per le località Borgo Bearzat, Borgo Conventi, Campagne Colombo;

Comune di Grado, per le località Boscat, Sacca S. Marco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1969

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(11335)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1969.

Delimitazione delle zone, in provincia di Potenza, nelle quali ricadono le aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni di pregio a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'anno 1969.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modifiche, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, recante provvidenze a favore delle aziende agricole a colture di pregio danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Considerato che per il disposto dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge sopra citato, le provvidenze previste negli articoli 1 e 2 dello stesso decreto-legge vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Visto il decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646, che autorizza la spesa per gli interventi nelle zone colpite dalle calamità naturali od eccezionali avversità atmosferiche nell'anno 1969;

Sentito l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Potenza;

Decreta:

Per la provincia di Potenza si delimitano, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modifiche, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, e del decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646, le seguenti zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche nell'anno 1969:

Comune di Acerenza, per le località Pompei, San Marco, Alvanella, Piano della Madonna, Croce, Gianzedere;

Comune di Pignola, per le località Creta, Langiardino, Tintiera, Pantano, Torno, Sciffra, Mattinella, Molino di Capo, Molino di Piede, Lago, Chiatamone;

Comune di Melfi, per le località Capannola, Canalopa, Monte Solorso, Casonetto, Bicocca, Cardinale, Celano, Camarda, Montelapis, Ponte delle Fanaide, S. Felice, Molara, Serra Rucola, Braide, Pietra dell'Olivo, Poggio S. Nicola, Valchiera, Perrone, Ognissante, Asconi, Pozzilli, Piano Incoronata, Insite, Calatura, Pezza della Croce, Schiavone, Carla Francesca, Prati Lamia, Ponticelli, S. Rocco, Ferrara, Acqua Cestino, Cugne, Toppo S. Agata, Foggiano, Foggianello, Corona, Ripa Tiglio, La Croce, Stallatore, Salice, S. Giorgio, Piano Pennello, Serra Cotilia, Piano Susanna;

Comune di Filiano, per le località Costa di Corbo, Tettarella, Isca Lunga, Dragonetti, Carciuso, Pennile, Cugno, Mulino, Pizzutella, Canestrelle, Parlapiano, Scalera, Canalecchia.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1969

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(11338)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1969.

Delimitazione delle zone, in provincia di Torino, nelle quali ricadono le aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni di pregio a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'anno 1969.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modifiche, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, recante provvidenze a favore delle aziende agricole a colture di pregio danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Considerato che per il disposto dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge sopra citato, le provvidenze previste negli articoli 1 e 2 dello stesso decreto-legge vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Visto il decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646, che autorizza la spesa per gli interventi nelle zone colpite dalle calamità naturali od eccezionali avversità atmosferiche nell'anno 1969;

Sentito l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Torino;

Decreta:

Per la provincia di Torino si delimitano, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modifiche, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, e del decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646, le seguenti zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche nell'anno 1969:

comuni di Arignano, Marentino, Mombello, Montaldo Torinese, Moriondo, Rocca Canavese;

comune di Agliè, per le località Madonna delle Grazie, S. Grato, S. Maria;

comune di Andezeno, per le località Fruttera, Audio, S. Maria, S. Giorgio Chiosso, Cornata, Doglione, Cravé, Fraiteria, Bossetto, Costa, Galliano, Podio, Gallino, Arprona;

comune di Bairo, per le località Bioletti, Fornace, Rivarolo, Rolanda, S. Maria di Zingolano;

comune di Baldissero Torinese, per le località Valle Ceppi, S. Quirico, Tetti Rampone, Palazzo;

comune di Borgiallo, per le località Villanuova, Belvedere;

comune di Brusasco, per le località Marcorengo, Borgo Garibaldi, Chiapusso, Quarlasco;

comune di Canischio, per le località Ferrere, Lambornero, Sombrilla;

comune di Casalborgone, per le località S. Martino, Val Caramellino, Ceriaglio, Civignola, S. Pietro, S. Giuseppe, Val Chiappini;

comune di Castagneto Po, per le località Cimenasco, Ossole, Negri, Villanuova, Coste, S. Genesio, Cascina Giaccona;

comune di Cavour, per le località S. Antonio, S. Agostino;

comune di Chieri, per la località Valle Fasano;

comune di Chiesanuova, per la località Let;

comune di Cuorgnè, per le località Ronchi, Maddalena;

comune di Lauriano Po, per le località Cornegliana, Valle, Fontanasso, Piano, Groppeto, Piazzo, Giustizia;

comune di Levone, per le località Fornace, Biancardi;

comune di Luserna S. Giovanni, per la località S. Giovanni;

comune di Mazzè, per la località Barengo;

comune di Osasco, per le località Battitori, Prabello;

comune di Pino Torinese, per le località Valle Miglioretti, Valle Ceppi;

comune di Prascorsano, per le località Prabasone, Pemonte, Tetti;

comune di Robassomero, per le località Grangia Pol, Regione Verde, Fornace;

comune di S. Ambrogio, per le località Ora, Pautassi, Cascina Bertini;

comune di S. Sebastiano Po, per la località omonima e per le località S. Lorenzo, Rottenga, Case Bertolo, Saronsella, Colombaro;

comune di Valperga, per le località Riborgo, Trucchi, Lusanne, Ottini, Rivarotta, Filippini, Comunie;

comune di Verrua Savoia, per le località Monticelli, Sivrasco, Collegna, Calderigi, Ronzo, Camorano, Tabbia, Quarlasco, Cà Zanero, S. Giovanni, Case Cocetti, Sulpiano, Longagnano, Mompiola, S. Genuario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1969

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(11370)

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1969.

Autorizzazione alla società « Fiduciaria nazionale - Sofina S.p.a. », con sede in Torino, ad esercitare attività fiduciaria.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Fiduciaria nazionale Sofina S.p.a. », con sede in Torino, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Fiduciaria nazionale - Sofina S.p.a. », con sede in Torino, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 931.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 novembre 1969

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
MAGRÌ

Il Ministro per la grazia e giustizia
GAVA

(11313)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1969.

Coefficienti di aggiornamento al 1969 delle rendite catastali del nuovo catasto edilizio urbano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito nella legge 11 agosto 1939, n. 1249, modificata dal decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514, ratificato dalla legge 28 dicembre 1952, n. 4417, che istituisce il nuovo catasto edilizio urbano;

Vista la legge 23 febbraio 1960, n. 131, riguardante l'applicazione dell'imposta fabbricati sulla base delle rendite del nuovo catasto edilizio urbano;

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 1961, registro n. 51 Finanze, foglio n. 99, che fissa l'entrata in vigore del nuovo catasto edilizio urbano a partire dal 1° gennaio 1962, in tutto il territorio nazionale, esclusa la provincia di Trieste;

Visto il decreto ministeriale 28 ottobre 1965, registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 1965, registro n. 40 Finanze, foglio n. 99, che fissa l'entrata in vigore del nuovo catasto edilizio urbano, a partire dal 1° gennaio 1966, nella provincia di Trieste;

Visto il parere espresso, a norma dell'art. 1 della citata legge 23 febbraio 1960, n. 131, dalla commissione censuaria centrale, con deliberazione n. 3411 in data 31 ottobre 1969, circa i coefficienti di aggiornamento al 1969 delle rendite catastali, definite con riferimento agli elementi economici del triennio 1937-1939, per le singole categorie di unità immobiliari;

Decreta:

I coefficienti di aggiornamento al 1969 delle rendite catastali sono stabilite come segue:

	Simboli delle categorie	Coefficiente
I. - *Immobili a destinazione ordinaria*:		
Gruppo *A*: (Unità immobiliari per uso di abitazioni o assimilabili)		
Abitazioni di tipo signorile	A/1	50
Abitazioni di tipo civile	A/2	35
Abitazioni di tipo economico	A/3	30
Abitazioni di tipo popolare	A/4	
Abitazioni di tipo ultrapopolare	A/5	
Abitazioni di tipo rurale	A/6	20
Abitazioni in villini	A/7	35
Abitazioni in ville	A/8	50
Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici	A/9	40
Uffici e studi privati	A/10	65
Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi	A/11	30
Gruppo *B*: (Unità immobiliari per uso di alloggi collettivi)		
Collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari, caserme	B/1	30
Case di cura ed ospedali (compresi quelli costruiti o adattati per tali speciali scopi e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni)	B/2	
Prigioni e riformatori	B/3	
Uffici pubblici	B/4	60
Scuole, laboratori scientifici	B/5	
Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria A/9	B/6	
Cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico dei culti	B/7	
Magazzini sotterranei per depositi di derrate	B/8	
Gruppo *C*: (Unità immobiliare a destinazione ordinaria commerciale e varia)		
Negozi e botteghe	C/1	75
Magazzini e locali di deposito	C/2	60
Laboratori per arti e mestieri	C/3	65
Fabbricati e locali per esercizi sportivi	C/4	60
Stabilimenti balneari e di acque curative	C/5	50
Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse	C/6	60
Tettoie chiuse od aperte	C/7	
II. - *Immobili a destinazione speciale*:		
(Opifici ed in genere fabbricati costruiti per le speciali esigenze di una attività industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni)	da D/1 a D/9	60
III. - *Immobili a destinazione particolare*:		
(Altre unità immobiliari che, per la singolarità delle loro caratteristiche, non siano raggruppabili in classi)	da E/1 a E/9	30

Roma, addì 26 novembre 1969

Il Ministro: Bosco

(11490)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di San Romano in Garfagnana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 24 novembre 1969, il comune di San Romano in Garfagnana (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.397.645, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11417)

Autorizzazione al comune di Castelnuovo di Garfagnana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 24 novembre 1969, il comune di Castelnuovo di Garfagnana (Lucca) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 50.823.100, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11418)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di S. Valentino

Con decreto ministeriale in data 20 settembre 1969, numero 20381/4386, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Montepara Nicoletta, nata a S. Valentino il 25 febbraio 1920, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », tronco rurale in S. Valentino, estese mq. 3140, riportate in catasto alle particelle numeri 2-*b i* e 466 parte, del foglio di mappa n. 13 del comune di S. Valentino e nella planimetria tratturale con i numeri 213-*d* e 214-*d*.

(11110)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Lettomanoppello

Con decreto ministeriale in data 14 ottobre 1969, numero 22017/4640, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Ferrante Rosario, nato il 12 marzo 1914 e Palanza Iluccia-Maria, nata il 14 agosto 1914 a Lettomanoppello, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », in Lettomanoppello, estese mq. 1930, riportate in catasto alle particelle numeri 342 parte e 357-*b t* del foglio di mappa n. 3 del comune di Lettomanoppello e nella planimetria tratturale con i numeri 72-*ter* e 73-*ter*.

(11112)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Corato

Con decreto ministeriale in data 27 settembre 1969, numero 20735/4528, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Perrone Antonio, nato a Corato il 15 settembre 1939, delle zone demaniali facenti parte del tratturello « Canosa-Ruvo », tronco unico in Corato, estese mq. 1224, riportate in catasto alle particelle numeri 131 parte e 39-*d* del foglio di mappa n. 79 del comune di Corato e nella planimetria tratturale con i numeri 379 e 380.

(11215)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Cupello e Monteodorisio

Con decreto ministeriale in data 27 settembre 1969, numero 7060/1700, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione alla Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno), delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello », tronco unico in Cupello e Monteodorisio, estese mq. 3941, riportate in catasto alla particella n. 455 ed alla particella n. 457 del foglio di mappa n. 14, alla particella n. 76, del foglio di mappa n. 13 ed alle particelle numeri 158, 159 e 155 del foglio di mappa n. 9 del comune di Monteodorisio e nella planimetria tratturale con i numeri 504, 391-*c*, 505, 413-*b*, 506, 444-*b*, 467-*c*, 507 e 498-*a*.

(11213)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Scerni

Con decreto ministeriale in data 27 settembre 1969, numero 18725/4135, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione alla Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno), delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello », in Scerni, estese mq. 9435, riportata in catasto alle particelle numeri 944-*a*, 941-*a*, 946, 947, 952, 953, 954, 955 e 956 del foglio di mappa n. 13, alle particelle 426 e 429 del foglio di mappa n. 25 ed alle particelle numeri 408, 407, 406 e 404 del foglio di mappa n. 24 del comune di Scerni e nella planimetria tratturale con i numeri 944-*a*, 941-*a*, 946, 947, 952, 953, 954, 955, 956, 404, 408, 407, 406, 426 e 429.

(11214)

MINISTERO DELLA DIFESA

Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Aviano

Giusto quanto previsto dall'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione, è stata disposta la pubblicazione mediante deposito per sessanta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di Fontanafredda (Pordenone) della mappa relativa ad una prima parte delle limitazioni delle costruzioni ed impianti in alcune zone circostanti l'aeroporto di Aviano con riserva di deposito delle mappe relative alle zone interessate dalle restanti limitazioni.

Nel termine di giorni centoventi (120) da quello del deposito della mappa anzidetta nell'ufficio comunale chiunque vi abbia interesse può con atto notificato al Ministro per la difesa proporre opposizione alla determinazione della zona soggetta a limitazioni che lo riguarda e al decreto ministeriale 13 giugno 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 224 in data 9 settembre 1966.

(11513)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Variante al piano regolatore generale del comune di Mondovì

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 10 luglio 1969, registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1969, registro n. 15 Lavori pubblici, foglio n. 126, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Mondovì per gli isolati antistanti la stazione ferroviaria di Mondovì Altipiano (largo Stazione, corso Italia, via Toselli e corso Diaz).

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune ai sensi dello art. 10, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata con legge 6 agosto 1967, n. 765.

(11318)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° luglio 1968 al 28 luglio 1968 a talune categorie di alimenti composti per animali indicate dall'art. 1 del Regolamento comunitario n. 215/66 e dall'art. 1 del Regolamento comunitario n. 194/67, contenenti cereali o prodotti ai quali è applicabile il Regolamento comunitario n. 120/67 o il Regolamento comunitario n 359/67 e/o prodotti delle voci doganali 04.01, 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A, in lire italiane per quintale, per importazioni da:

— Stati membri della C.E.E.;

— Paesi terzi;

— Stati africani e malgascio associati (SAMA) e dai Paesi e territori d'oltremare (PTOM).

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Belgio, Francia Germania Lussemburgo Olanda	Paesi Terzi			SAMA e PTOM		
			dal 1° al 28-7-1968	dal 1° al 7-7-1968	dall'8 al 21-7-1968	dal 22 al 28-7-1968	dal 1° al 7-7-1968	dall'8 al 21-7-1968	dal 22 al 28-7-1968
23.07		Foraggi melassati o zuccherati ed altri mangimi preparati per animali; altre preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali (integratori, condimenti, ecc.):							
		ex B. altri:							
		I. contenenti, isolatamente o assieme:							
		- radici di manioca, d'arrow-root, di salep ed altre radici e tuberi ad alto tenore di amido, anche secchi o tagliati in pezzi, ad esclusione delle patate dolci (voce n. 07.06-B-I),							
		- cereali (prodotti del capitolo 10):							
		- prodotti trasformati a base di cereali (voci n.ri 11.01, 11.02, 11.06, 11.07, 11.08-A, 11.09, 17.02-B, 23.02-A-I o 23.02-B-I),							
		- prodotti lattiero-caseari delle voci n.ri 04.01, 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A:							
		a. contenenti prodotti della voce n. 07.06-B-I, cereali o prodotti trasformati a base di cereali:							
		1. con tenore, in peso, in amido inferiore o uguale al 10 % e con tenore, in peso, di latte o di prodotti lattiero-caseari:							
	04	aa. inferiore al 5 %	zero	975,00	975,00	975,00	412,50	412,50	412,50
	07	bb. uguale o superiore al 5 % e inferiore al 25 %	zero	3.731,16	3.971,16	3.851,16	3.168,66	3.408,66	3.288,66
	11	cc. uguale o superiore al 25 % e inferiore al 50 %	zero	6.602,16	7.092,16	6.847,16	6.039,66	6.529,66	6.284,66
	14	dd. uguale o superiore al 50 % e inferiore al 65 %	250,00	9.012,26	9.652,26	9.332,26	9.012,26	9.652,26	9.332,26
	17	ee. uguale o superiore al 65 % e inferiore al 75 %	250,00	10.160,66	10.900,66	10.530,66	10.160,66	10.900,66	10.530,66
	21	ff. uguale o superiore al 75 %	250,00	12.916,82	13.896,82	13.406,82	12.916,82	13.896,82	13.406,82

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo, Olanda	Paesi Terzi			SAMA e PTOM		
			dal 1° al 28-7-1968	dal 1° al 7-7-1968	dall'8 al 21-7-1968	dal 22 al 28-7-1968	dal 1° al 7-7-1968	dall'8 al 21-7-1968	dal 22 al 28-7-1968
23.07 (segue)		2. con tenore, in peso, in amido superiore al 10% e inferiore o uguale al 30% e con tenore, in peso, di latte o di prodotti lattiero-caseari:							
	24	aa. inferiore al 5%	zero	1.851,25	1.851,25	1.851,25	1.288,75	1.288,75	1.288,75
	27	bb. uguale o superiore al 5% e inferiore al 25%	zero	4.607,41	4.847,41	4.727,41	4.044,91	4.284,91	4.164,91
	31	cc. uguale o superiore al 25% e inferiore al 50%	zero	7.478,41	7.968,41	7.723,41	6.915,91	7.405,91	7.160,91
	34	dd. uguale o superiore al 50% e inferiore al 65%	250,00	9.888,51	10.528,51	10.208,51	9.888,51	10.528,51	10.208,51
	37	ee. uguale o superiore al 65% e inferiore al 75%	250,00	11.036,91	11.776,91	11.406,91	11.036,91	11.776,91	11.406,91
	41	ff. uguale o superiore al 75%	250,00	13.793,07	14.773,07	14.283,07	13.793,07	14.773,07	14.283,07
		3. con tenore, in peso, in amido superiore al 30% e inferiore o uguale al 50% e con tenore, in peso, di latte o di prodotti lattiero-caseari:							
	44	aa. inferiore al 5%	zero	2.726,875	2.726,875	2.726,875	2.164,375	2.164,375	2.164,375
	47	bb. uguale o superiore al 5% e inferiore al 25%	zero	5.483,035	5.723,035	5.603,035	4.920,535	5.160,535	5.040,535
	51	cc. uguale o superiore al 25% e inferiore al 50%	zero	8.354,035	8.844,035	8.599,035	7.791,535	8.281,535	8.036,535
	54	dd. uguale o superiore al 50% e inferiore al 65%	250,00	10.764,135	11.404,135	11.084,135	10.764,135	11.404,135	11.084,135
	57	ee. uguale o superiore al 65% e inferiore al 75%	250,00	11.912,535	12.652,535	12.282,535	11.912,535	12.652,535	12.282,535
		4. con tenore, in peso, in amido superiore al 50% e con tenore, in peso, di latte o di prodotti lattiero-caseari:							
	61	aa. inferiore al 5%	zero	3.139,375	3.139,375	3.139,375	2.576,875	2.576,875	2.576,875
	64	bb. uguale o superiore al 5% e inferiore al 25%	zero	5.895,535	6.135,535	6.015,535	5.333,035	5.573,035	5.453,035
	67	cc. uguale o superiore al 25% e inferiore al 50%	zero	8.766,535	9.256,535	9.011,535	8.204,035	8.694,035	8.449,035
		b. non contenenti prodotti summenzionati della voce numero 07.06-B-1, nè cereali o prodotti trasformati a base di cereali, ma con tenore, in peso, di latte o di prodotti lattiero-caseari:							
	71	1. inferiore al 25%	250,00	4.006,16	4.246,16	4.126,16	4.006,16	4.246,16	4.126,16
	74	2. uguale o superiore al 25% e inferiore al 50%	250,00	6.877,16	7.367,16	7.122,16	6.877,16	7.367,16	7.122,16
	77	3. uguale o superiore al 50% e inferiore al 65%	250,00	8.599,76	9.239,76	8.919,76	8.599,76	9.239,76	8.919,76
	81	4. uguale o superiore al 65% e inferiore al 75%	250,00	9.748,16	10.488,16	10.118,16	9.748,16	10.488,16	10.118,16
	84	5. uguale o superiore al 75%	250,00	12.504,32	13.484,32	12.994,32	12.504,32	13.484,32	12.994,32

(10201)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 230

Corso dei cambi del 4 dicembre 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	626,42	626,35	626,55	626,49	626,50	626,42	626,39	626,49	626,42	626,45
$ Can.	583,45	583 —	583,75	583,30	583,10	583,45	583,40	583,30	583,45	583,50
Fr Sv.	145,62	145,52	145,60	145,52	145,60	145,62	145,48	145,52	145,62	145,58
Kr. D.	83,65	83,60	83,65	83,6550	83,60	83,65	83,64	83,6550	83,65	83,65
Kr. N.	87,68	87,67	87,68	87,68	87,70	87,70	87,67	87,68	87,68	87,68
Kr. Sv.	121,37	121,35	121,40	121,36	121,20	121,38	121,34	121,36	121,37	121,35
Fol.	173,80	173,72	173,95	173,98	173,70	173,80	173,88	173,98	173,80	173,80
Fr. B.	12,61	12,61	12,6250	12,6150	12,60	12,61	12,618	12,6150	12,61	12,61
Franco francese	112,49	112,45	112,50	112,48	112,30	112,49	112,47	112,48	112,49	112,50
Lst.	1501,55	1501,50	1501,20	1500,90	1501,25	1501,55	1500,50	1500,90	1501,55	1500,90
Dm. occ.	169,92	169,81	170,50	170,42	169,975	170,02	170,36	170,42	170,02	170,40
Scell. Austr.	24,23	24,22	24,23	24,23	24,15	24,23	24,2315	24,23	24,23	24,23
Escudo Port.	22,05	22 —	22,04	22,05	21,95	22,05	22,02	22,05	22,05	22,05
Peseta Sp.	8,94	8,95	8,94	8,94	8,90	8,94	8,9450	8,94	8,94	8,94

Media dei titoli del 4 dicembre 1969

Rendita 5 % 1935 95,95
Redimibile 3,50 % 1934 99,425
» 3,50 % (Ricostruzione) 82,075
» 5 % (Ricostruzione) 90,35
» 5 % (Riforma fondiaria) 89,60
» 5 % (Città di Trieste) 90,625
» 5 % (Beni Esteri) 88,875
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 . . . 98 —
» 5,50 % » » 1968-83 . . . 99,375
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 95,925
» » » 5,50 % 1976 99,925
» » » 5 % 1977 99,225

Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1977 99,375
» » » 5,50 % 1978 99,375
» » » 5,50 % 1979 . . . 99,80
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1970) . . 99,80
» 5 % (» 1° gennaio 1971) . . 99,20
» 5 % (» 1° aprile 1973) . . 97,925
» 5 % (» 1° aprile 1974) . 97,375
» 5 % (» 1° aprile 1975) 96,775
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss. 96,40
» 5 % (» 1° gennaio 1977) . . 96,325
» 5 % (» 1° aprile 1978) . 95,775

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 dicembre 1969

1 Dollaro USA 626,44
1 Dollaro canadese 583,35
1 Franco svizzero 145,50
1 Corona danese 83,647
1 Corona norvegese 87,675
1 Corona svedese 121,35
1 Fiorino olandese 173,93

1 Franco belga 12,616
1 Franco francese 112,475
1 Lira sterlina 1500,70
1 Marco germanico 170,39
1 Scellino austriaco 24,231
1 Escudo Port. 22,035
1 Peseta Sp. 8,942

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 31 maggio 1935, n. 906/R/Gab., con cui al sig. Castlunger Giovanni fu Francesco, nato a Marebbe il 24 settembre 1898, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Costalunga;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 12 giugno 1969 dal sig. Costalunga Luigi, nato a Marebbe il 30 luglio 1925, figlio del predetto, in atto ivi residente, S. Vigilio n. 211;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 4777/Gab. del 27 agosto 1966, con cui il Commissario del Governo delega al vice Commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 31 maggio 1935, numero 906/R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto.

In conseguenza di tale revoca il cognome del sig. Costalunga Luigi, nato a Marebbe il 30 luglio 1925, ivi residente, San Vigilio n. 211, viene ripristinato nella forma tedesca di Castlunger.

Gli effetti del presente provvedimento si estendono alla moglie del predetto Clara Oliva, nata il 24 agosto 1929 ed ai figli Cristina, nata il 17 febbraio 1964; Albert Josef, nato il 16 marzo 1965 e Josef, nato il 22 maggio 1968.

Il sindaco del comune di Marebbe provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo 6°, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 30 ottobre 1969

Il vice commissario del Governo: MASCI

(10916)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli, integrato da un colloquio, per la nomina a dieci posti di ispettore centrale di 2ª classe (ex coeff. 580) per l'istruzione secondaria di 1° grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento dell'italiano, latino, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 680, recante norme di esecuzione del citato testo unico;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 358;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, con il quale vengono fissate norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Veduta la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;

Veduto il decreto ministeriale 10 luglio 1969, con il quale si è provveduto all'assegnazione di dieci posti di ispettore centrale di 2ª classe (ex coeff. 580) alla direzione generale per la istruzione secondaria di 1° grado;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli, integrato da colloquio, per la nomina a dieci posti di ispettore centrale di 2ª classe (ex coeff. 580) per l'istruzione secondaria di 1° grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento dell'italiano, latino, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media.

Art. 2.

Al concorso di cui al precedente articolo è ammesso a partecipare il personale di ruolo, provvisto di laurea, appartenente ad una delle seguenti categorie:

a) presidi di 1ª e 2ª categoria di istituti e scuole di istruzione secondaria;

b) professori appartenenti ai ruoli *A* e *B* dei predetti istituti e scuole che abbiano compiuto, rispettivamente, almeno 14 o 18 anni di anzianità, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione;

c) appartenenti ad uno dei ruoli della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, e dei provveditorati agli studi, i quali, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione, rivestano la qualifica di direttore di divisione o, da almeno tre anni, quella di direttore di sezione o di vice provveditore agli studi.

Art. 3.

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo da L. 400, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione III) entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 4.

Nelle domande gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) cognome e nome;

b) la data ed il luogo di nascita;

c) il titolo di studio (laurea) di cui sono in possesso, indicando la votazione riportata, la data del rilascio e l'università o l'istituto universitario presso il quale il titolo stesso è stato conseguito;

d) la categoria di personale di ruolo alla quale appartengono, la qualifica rivestita o il relativo coefficiente di stipendio nonchè l'ufficio o l'istituto presso il quale attualmente prestano servizio;

e) di non essere sottoposti a procedimento di dispensa dal servizio per i motivi indicati negli articoli 71 e 129 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nè a procedimento disciplinare o penale.

Nelle domande dovrà essere indicato il domicilio dell'aspirante, il quale è tenuto a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del domicilio stesso.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere vistata, per i candidati indicati alla lettera *a*) del precedente art. 2, dal competente provveditore agli studi e, per i candidati indicati alle lettere *b*) e *c*) dello stesso art. 2, dal capo dell'ufficio o dell'istituto presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1) *curriculum* documentato sull'operosità scientifica e culturale, sull'attività e carriera didattica o sull'attività e carriera amministrativa, in cinque esemplari;

2) copia dello stato di servizio prestato nei ruoli del personale civile dello Stato, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati almeno nell'ultimo quinquennio, da rilasciarsi dal competente provveditore agli studi per il servizio di preside o di professore d'istituto statale d'istruzione secondaria (candidati di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 2), o dalla competente direzione generale del Ministero per il servizio di direttore di divisione o di direttore di sezione nell'amministrazione centrale della pubblica istruzione o di vice provveditore agli studi (candidati di cui alla lettera *c*);

3) titoli vari e ogni altro documento che il candidato ritenga utile agli effetti del concorso.

Art. 6.

Entro il medesimo termine stabilito per la presentazione delle domande, gli interessati dovranno far pervenire, separatamente dalla domanda e dai documenti di cui sopra, le eventuali pubblicazioni di qualsiasi genere (scientifico, letterario, storico, etc.), in cinque esemplari per ogni pubblicazione, da distribuire in cinque distinti plichi, ciascuno dei quali accompagnato da un elenco delle pubblicazioni stesse. I cinque plichi saranno chiusi in un unico pacco o cassa.

Sul pacco o sulla cassa con cui vengono rimesse le pubblicazioni dovrà essere indicato il cognome e nome dei candidati e stampigliata la dizione « Concorso per ispettori centrali ».

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati. In nessun caso sono accettate bozze di stampe.

Art. 7.

Non saranno ammessi al concorso coloro che faranno pervenire la domanda dopo il termine stabilito, nè saranno accettate, dopo il detto termine, pubblicazioni o parti di esse o qualsiasi altro documento.

La data di arrivo delle domande, dei documenti e delle pubblicazioni è stabilita dal timbro a calendario apposto su di essi dalla direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi.

Non è consentito riferimento a documenti e pubblicazioni che siano stati presentati presso altre amministrazioni o ad uffici del Ministero della pubblica istruzione. E' ammesso soltanto il riferimento a documenti e pubblicazioni presentati per la partecipazione a precedenti concorsi per titoli a posti di provveditore agli studi di 2ª classe in prova o di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione secondaria di 1° grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale.

L'amministrazione non assume alcun impegno per la restituzione dei titoli e delle pubblicazioni.

Art. 8.

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata dal Ministro per la pubblica istruzione e sarà composta come segue: tre professori di università o di istituto di istruzione universitaria, un funzionario della carriera direttiva dell'ammi-

nistrazione centrale della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a direttore di divisione ed un ispettore centrale di 1ª classe.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva dell'amministrazione centrale con qualifica non inferiore a consigliere di 1ª classe.

Art. 9.

La valutazione dei candidati sarà effettuata dalla suddetta commissione sulla base di un massimo complessivo di cento punti, dei quali potranno essere assegnati non più di sessantacinque per i titoli e non più di trentacinque per il colloquio integrativo.

La commissione medesima stabilirà preliminarmente i criteri per la valutazione dei titoli degli aspiranti, con determinazione dei relativi coefficienti da fissare in opportuna tabella.

Art. 10.

Il colloquio integrativo, al quale sono ammessi i candidati che nella valutazione dei titoli abbiano riportato almeno trenta punti, verterà sulle funzioni di istituto degli ispettori centrali per l'istruzione secondaria di 1° grado, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale, media non statale e artistica, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento per il quale il presente concorso viene bandito e deve concorrere, con gli altri elementi di giudizio, ad un'adeguata valutazione della personalità del candidato ed all'accertamento delle sue attitudini a svolgere funzioni ispettive.

Il colloquio non s'intende superato se il concorrente non abbia ottenuto la votazione di ventotto punti sui trentacinque a disposizione della commissione.

Art. 11.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati dai candidati nella votazione complessiva costituita dalla somma del voto conseguito nella valutazione dei titoli e del voto ottenuto nel colloquio.

In tale graduatoria saranno compresi soltanto gli aspiranti che abbiano raggiunto la votazione minima complessiva di sessantacinque punti sui cento a disposizione della commissione.

A parità di merito saranno soltanto applicate le preferenze previste dall'art. 5, comma quarto, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

Saranno dichiarati vincitori i primi graduati in numero corrispondente a quello dei posti messi a concorso.

Nel caso che i posti messi a concorso con il presente decreto restino scoperti per rinuncia o decadenza dei vincitori, si procederà alla nomina di altri candidati idonei secondo l'ordine di graduatoria, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 del citato testo unico.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori o che subentreranno nella nomina ai vincitori rinunciatari o dichiarati decaduti dalla nomina stessa dovranno presentare o far pervenire al Ministero (Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione II), entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo avviso, i seguenti documenti di rito:

A) copia integrale dello stato di servizio civile rilasciato, a norma delle vigenti leggi sul bollo e con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, in data non anteriore ad un mese da quella della lettera di invito alla presentazione del documento;

B) certificato medico, su carta da bollo da L. 400, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, attestante l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che la imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati e per gli invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 21 febbraio 1953, n. 142, oltre ad un'esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Il certificato medico dovrà essere rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo;

C) diploma originale del titolo di studio (laurea) di cui sono in possesso oppure copia autentica di esso rilasciata da notaio su carta da bollo da L. 400.

L'autenticazione della copia del titolo di studio può anche essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un cancelliere o da un segretario comunale.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 luglio 1969

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1969
Registro n. 80, foglio n. 191.

(11324)

Commissione giudicatrice del concorso per esami a venti posti di conducente di automezzi di 1ª categoria, nel ruolo degli operai delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto ministeriale 28 giugno 1968, registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 1968, registro n. 81, foglio n. 314, con il quale veniva bandito, tra gli altri, un concorso per esami a venti posti di conducente di automezzi di 1ª categoria, nel ruolo degli operai delle soprintendenze alle antichità e belle arti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Art. 1.

La commissione giudicatrice del concorso per esami a venti posti di conducente di automezzi di 1ª categoria, nel ruolo degli operai delle soprintendenze alle antichità e belle arti, risulta così composta:

Presidente:

Agresti dott. Vito, ispettore generale nel Ministero della pubblica istruzione;

Membri:

Ozzella dott. Annibale, ispettore generale nel Ministero della pubblica istruzione;

Regoli dott. Domenico, vice rettore nei convitti nazionali;

Triches dott. Guglielmo, direttore di divisione nel Ministero della pubblica istruzione;

Cantone dott. Alfredo, direttore di divisione nel Ministero della pubblica istruzione.

Membri aggiunti:

Sagnotti ing Luigi, ispettore principale nel Ministero dei trasporti;

Tarantini ing. Matteo, ispettore di 1ª classe nel Ministero dei trasporti.

Il dott. Damiano Ricevuto, direttore di sezione nel Ministero della pubblica istruzione svolgerà le mansioni di segretario.

Art. 2.

La spesa relativa al funzionamento della suddetta commissione giudicatrice graverà sul cap. 1094 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario 1969. Spesa presumibile lire 100.000

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 agosto 1969

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1969
Registro n. 82 Pubblica istruzione, foglio n. 285

(11220)

Proroga del termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi per merito distinto, per esami e titoli e per soli titoli, riservati agli insegnanti dei ruoli organici delle scuole medie.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto ministeriale 16 dicembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 1969, registro n. 71, foglio n. 121, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 231 dell'11 settembre 1969, con il quale sono stati indetti i concorsi per merito distinto, per esami e titoli e per soli titoli, per i posti disponibili al 1° ottobre 1964, 1° ottobre 1965, 1° ottobre 1966, 1° ottobre 1967 e 1° ottobre 1968, riservati agli insegnanti dei ruoli organici delle scuole medie;

Considerato che il termine per la presentazione delle domande di ammissione ai predetti concorsi, stabilito dall'art. 4 del bando, viene a scadere il 10 novembre 1969;

Considerato che per il recente sciopero dei portalettere (vedere nota n. 3628/35 in data 17 ottobre 1969 della Direzione provinciale delle poste e telecomunicazioni - Ufficio principale P.T. - Roma-Ostiense - Segreteria), causa di ritardo degli arrivi e del recapito della corrispondenza, non tutte le domande di partecipazione al concorso di cui sopra possono venire inoltrate al Ministero entro il termine di scadenza (ore 24 del 10 novembre 1969), quantunque tempestivamente spedite;

Ritenuto, pertanto, che è opportuno prorogare il termine;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi per merito distinto, per esami e titoli e per soli titoli, riservati agli insegnanti dei ruoli organici delle scuole medie, indetti con decreto ministeriale 16 dicembre 1968 di cui alle premesse, è prorogato fino alle ore 24 di mercoledì giorno 10 dicembre 1969

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione

Roma, addì 10 novembre 1969

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1969
Registro n. 96 Pubblica istruzione, foglio n. 365

(11562)

MINISTERO DELL'INTERNO

Commissione giudicatrice del concorso a quarantuno posti di vice commissario di pubblica sicurezza in prova

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 1969, registrato alla Corte dei conti il 16 luglio successivo, registro n. 16 Interno, foglio n 187, col quale è stato indetto un pubblico concorso per esami per il conferimento di quarantuno posti di vice commissario in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'amministrazione della pubblica sicurezza;

Ritenuto di dover procedere alla costituzione della commissione giudicatrice del suddetto concorso;

Visto il regolamento per gli esami di ammissione e di promozione nei ruoli del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 1953, n. 738;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè le norme di esecuzione del testo unico stesso, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso a quarantuno posti di vice commissario di pubblica sicurezza in prova, di cui alle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Chiofalo dott. Agostino, presidente di sezione del Consiglio di Stato

Componenti:

Stella Richter prof. Giorgio, libero docente di diritto civile presso l'Università di Roma;

Dolce prof. Raffaele, libero docente di diritto penale presso l'Università di Roma;

Gigli dott. Gustavo, vice prefetto, direttore della divisione personale di pubblica sicurezza;

Bonichi dott Ettore, questore.

Il dott. Giovanni Troiani, consigliere di 2ª classe dell'Amministrazione civile dell'interno, in servizio presso la direzione generale della pubblica sicurezza, eserciterà le funzioni di segretario della commissione.

Sono aggregati alla commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse, quali esperti, con voto consultivo:

Paceri dott. Rocco, vice questore, per la prova facoltativa di fotografia;

Capute dott. Francesco, commissario di pubblica sicurezza, per la prova facoltativa di telegrafia;

Fiorellino Pierino, 1° interprete, per la prova obbligatoria e per quelle facoltative di lingue straniere;

Valenti Nicolò, segretario capo, per la prova facoltativa di stenografia.

Ai componenti della commissione giudicatrice saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n 417.

Il relativo onere presuntivo di L. 200.000 graverà sul capitolo 1443 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1969.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 ottobre 1969

p. *Il Ministro*: SALIZZONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1969
Registro n. 27 Interno, foglio n. 150

(11400)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.